

# COMUNE Di GALLIATE

## Regolamento Municipale d'igiene

Approvato con deliberazione del Podestà n. 72 del 28.07.1936 e  
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 07.05.1969

### TITOLO 1°

#### **Capo 1° - Vigilanza Igienico- Sanitaria**

1.- Il servizio di polizia sanitaria, nel Comune, ha per scopo di assicurare la tempestiva ed integrale osservanza delle leggi e dei regolamenti, nonché delle disposizioni emanate e dei provvedimenti adottati dalla competente Autorità in materia di pubblica o privata igiene, di prevenire le cause che possono minacciare o compromettere la sanità pubblica e di reprimere efficacemente le manifestazioni in contrasto con la sua normale situazione.

2. - I servizi municipali relativi all'igiene dipendono dal Podestà e sono esercitati dall'Ufficiale Sanitario con la cooperazione del Veterinario Municipale, dei Medici Condotti e della Levatrice Comunale per i rispettivi servizi.

3.- L'Ufficiale Sanitario ha la direzione dei servizi d'igiene ch'egli sorveglia, coadiuvato dagli Agenti Municipali.

4.- L'Ufficiale Sanitario, per l'esercizio delle proprie funzioni, dipende esclusivamente dall'Autorità Provinciale sanitaria e dal Podestà quale Ufficiale del Governo.

L'Ufficiale Sanitario osserva gli obblighi stabiliti dall'art. 40 del R. D. 27-7-1934, N. 1265.

5.- Il Veterinario Municipale provvede alla vigilanza zoiatrica secondo le norme dell'art. 63 del Regolamento 3-2-1901 N. 45.

Al medesimo spetta:

a)di informare l'Ufficiale Sanitario su tutto quanto riguarda la salute e l'igiene degli animali del Comune in rapporto alla Sanità pubblica -

b)esercitare una speciale vigilanza sull'igiene delle stalle e sugli animali destinati alla produzione del latte;

c)ispezionare gli animali esposti sul mercato e quelli da macello;

d)dirigere il pubblico macello applicando le disposizioni contenute nello speciale regolamento;

e) esaminare le carni macellate, fresche, insaccate, salate o diversamente preparate sia negli spacci di vendita come quelle provenienti da altri Comuni;

f)redigere alla fine di ogni anno la relazione sullo stato sanitario del bestiame nel Comune.

6.- 1 Veterinari esercenti nel territorio del Comune devono attendere all'adempimento dei compiti che dall'Autorità sanitaria possono essere loro affidati agli effetti della legge Sanitaria T. U. 27 Luglio 1934 n. 1265 e del regolamento di polizia veterinaria 10 Maggio 1914 n. 533, e delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia sanitaria.

7.- 1 Medici condotti hanno l'obbligo di cooperare alla esecuzione dei provvedimenti d'igiene e di profilassi che sono ordinati dalla Autorità sanitaria comunale e dalle Autorità superiori, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni, nonché attendere ai particolari servizi tassativamente prescritti dall'art. 56 del T.U. Legge Sanitaria 27 Luglio1931 N. 1265.

8. - La Levatrice comunale è tenuta all'osservanza del regolamento speciale per il servizio ostetrico 28 Maggio 1914 n. 589, delle prescrizioni di cui all'art. 139 del T. U. 27 Luglio1931 n. 1265, dei regolamenti 6 Dicembre 1968 n. 3318 e 3 Febbraio 1901 n. 45 e delle disposizioni di cui al R. D. 16-5-1932 n. 575, circa la denuncia degli infanti deformi, nonché delle istruzioni emanate in proposito dal Ministero dell'Interno (Direzione Generale della Sanità) e di tutte le altre disposizioni vigenti in materia igienico- sanitaria.

Essa esercita le proprie mansioni alle dirette dipendenze dell'Ufficiale Sanitario.

9. - A norma dell'art. 100 del T. U. legge sanitaria 27 Luglio 1934 n. 1265, entro un mese dal giorno in cui vi hanno fissata la loro residenza nel Comune di Galliate, i medici, i chirurghi, i veterinari, le levatrici, i farmacisti, le assistenti sanitarie visitatrici, o infermiere professionali, che intendono ivi esercitare abitualmente la loro professione od arte, devono far registrare il loro diploma originale presso l'Ufficio Sanitario Municipale ed i laureati dopo il 1924-1925 il diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Allo stesso obbligo sono soggetti i detti professionisti che esercitano solo temporaneamente o saltuariamente, oppure per i soli stranieri, la loro professione nel Comune.

Tutti coloro che intendono esercitare un'arte ausiliare della medicina (odontotecnici, ottici, infermieri, ecc.) devono esibire all'Ufficio municipale il loro certificato di abilitazione.

Gli esercenti la professione di medico chirurgo sono pure tenuti agli obblighi prescritti dall'art. 103 del T. U. legge sanitaria, 27 luglio 1934 n. 1265. Ai medici chirurghi e veterinari spetta inoltre l'obbligo prescritto dall'art. 151 del Testo stesso.

10. - Nell'Ufficio municipale sarà tenuto un registro 1 con la firma originale di tutti i sanitari.

11.- I droghieri, i profumieri, i colorari, gli erborari, i liquoristi, i fabbricanti di prodotti chimici in genere tutti gli esercenti processioni vigilate che intendono esercitare la loro industria o commercio nel comune, devono darne preventivo avviso all'Ufficio Sanitario quindici giorni prima.

12 - E' vietato di occupare il suolo pubblico per eseguire operazioni relative all'arte salutare, salvo casi di assoluta urgenza, né è fatta concessione di suolo pubblico per la vendita d'erbe, piante indigene, fiori seme, radici di natura venefica od anche soltanto pericolosa.

13.- Le norme per l'esercizio delle farmacie sono stabilite dal Capo 2° del Titolo 2° del T. U. Legge Sanitaria 27 Luglio 1934 n. 1265, nonché dalla legge 22 Maggio 1913 n. 468 e dal relativo regolamento 13 Luglio 1914 n. 829.

Nei riguardi del commercio di prodotti chimici, stupefacenti, specialità medicinali sostanze velenose, di presidi medici chirurgici, della fabbricazione e vendita di oggetti di gomma, valgono le disposizioni degli art. 146 e 190 del T. U. Legge Sanitaria 27 Luglio 1934 n. 1265.

### **Capo 2° - Servizio Ispettivo**

14. - Agli accertamenti di polizia sanitaria procedono gli Agenti Comunali dietro disposizioni dell'Ufficiale Sanitario e del Veterinario Comunale per la parte di sua competenza.

15. - Le ispezioni sanitarie devono essere eseguite nei confronti:

a) dell'igiene delle scuole e dell'abitato;

b) dell'igiene dell'acqua, delle altre bevande, delle sostanze alimentari e di oggetti di uso domestico;

c) dell'esercizio di determinate industrie;

d) di tutto quanto interessa la pubblica sanità per cui richiedesi la competenza di un tecnico.

16. - Il Funzionario che adempie all'ispezione per penetrare nelle private abitazioni deve essere accompagnato da un Agente Municipale ed essere munito di un mandato scritto dal Podestà.

17.- Il funzionario che in seguito all'ispezione sanitaria ha accertata la contravvenzione deve redigere apposito verbale da sottoporsi pure alla firma del contravventore, e qualora questi si rifiuti di apporvi la propria firma, nel verbale si dovrà fare menzione del rifiuto giustificando i motivi che egli eventualmente abbia addotto.

18.- Le sostanze e gli oggetti per cui è stata accertata la contravvenzione devono essere sottoposti a sequestro nei modi di legge e mediante la redazione di apposito verbale.

19.- Qualora le sostanze sequestrate siano soggette a putrefazione e come tali costituiscono motivo di pericolo per la pubblica salute, il Podestà, dietro richiesta dell'Ufficiale Sanitario, ne ordinerà la distruzione con ordinanza da emettersi ai sensi dell'art. 55 del T. U. Legge Comunale e Provinciale 3 Marzo 1934 n. 383.

20. - Le sostanze e gli oggetti sequestrati devono essere depositati in apposito locale a ciò destinato.

21.- In seguito all'ispezione, le sostanze sospettate dannose alla salute pubblica devono essere sottoposte a sequestro anche per impedirne il trasferimento o la vendita.

22.- Dalle sostanze sospettate dannose alla salute pubblica, devono essere prelevati i campioni da inviarsi, per l'analisi, al laboratorio di igiene del capoluogo della provincia.

23.- Il prelievo delle sostanze, di cui al precedente articolo, deve essere fatto alla presenza del proprietario della merce, o di un suo delegato, e deve effettuarsi secondo le formalità tecniche adottate dall'Autorità Giudiziaria nei casi analoghi.

24. - Sui campioni chiusi e suggellati deve apporvi la propria firma il proprietario o il detentore della merce sequestrata, e qualora esso si rifiuti, si farà menzione del rifiuto nel verbale, specificando le ragioni da lui eventualmente addotte.

25.- Dei campioni prelevati, uno deve essere consegnato al proprietario o detentore della merce sequestrata e gli altri devono essere consegnati, con il verbale, all'Ufficiale Sanitario.

26. - L'Ufficiale Sanitario deve curare l'invio dei campioni al laboratorio d'igiene del capoluogo della Provincia., per l'esame trattenendo un campione, per eventuali richieste o denuncia all'Autorità Giudiziaria.

27.- Qualora dall'analisi eseguita risulti il fatto dell'alterazione o dell'adulterazione delle sostanze o merci ispezionate o risulti in modo qualunque che esse sono insalubri, l'Ufficiale Sanitario deve comunicare i risultati al Podestà per gli ulteriori adempimenti.

In ogni caso il Podestà ne farà dare notizia all'interessato.

28 - Il Podestà, su parere dell'Ufficiale Sanitario, può ordinare la distruzione delle sostanze sottoposte all'analisi con esito positivo, oppure permetterne l'utilizzazione nei modi suggeriti nel parere stesso.

29.- Il Podestà per ispezioni, indagini, perizie, ecc. di carattere igienico-sanitario può, occorrendo, servirsi di personale tecnico specializzato, appositamente scelto.

30.- Oltre i poteri che in genere o per determinati casi gli sono affidati dalla legge e dai regolamenti sanitari, al Podestà, per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento e degli ordini emanati in base ad esse, spettano le facoltà di cui all'art. 53

dei T. U. Legge Comunale e Provinciale 3-3-1934 n. 383 e in caso d'urgenza quelle contemplate dall'art. 55 della legge stessa.

31.- Il Podestà, quando siavi la necessità assoluta urgente, in caso di malattie infettive epidemiche, di occupare proprietà particolari per creare ospedali, lazzaretti, cimiteri e per qualunque servizio sanitario, procederà a norma dell'art. 7 della Legge 20 Marzo 1865 n. 2248 allegato E.

## TITOLO II°

### Capo 1° - Salubrità del suolo

32.- A norma dell'art. 5, lettera e, n. 2 del R. D. 14 Settembre 1931 n. 1, la pulizia delle strade, delle piazze e di tutto il suolo soggetto a servitù di pubblico passaggio, nell'aggregato urbano, spetta al Comune, esclusi, i marciapiedi delle strade, la cui pulizia per il tratto corrispondente al proprio edificio, spetta al relativo proprietario.

33.- Il concessionario del suolo pubblico è tenuto a provvedere alla pulizia del tratto avuto in concessione.

34.- E' proibito di gettare, spandere e depositare, anche in via temporanea, immondizie, spazzature ed altri generi immondi nelle vie, piazze e in qualunque parte del suolo pubblico o di uso pubblico.

E' parimenti proibito di gettare le materie stesse nelle bocche di fogna e nelle caditoie stradali.

E' vietato soddisfare nei luoghi pubblici ad occorrenze personali.

35.- Lo spazzamento, compreso quello dei marciapiedi e del suolo pubblico concesso in uso privato, deve sempre essere preceduto dall'innaffiatura. A tale fine è proibito l'uso dell'acqua di rifiuto.

36.-E' proibita, salvo permessi speciali, per l'innaffiamento, qualsiasi spargimento di materie liquide sul suolo pubblico.

Tale divieto comprende anche la dispersione, sotto qualsiasi forma, del materiale di latrina, del liquame e delle altre acque immonde nei corsi d'acqua attraversanti gli aggregati d'abitazione, per tutto il tratto del corso d'acqua compreso negli aggregati stessi, a meno che le relative condutture siano coperte ed abbiano pareti impermeabili lungo tutto il tratto degli aggregati urbani.

37.- E' vietato il disperdimento delle acque immonde nonché di quelle di rifiuto, attraverso il sottosuolo senza l'adozione di quelle misure di difesa che volta per volta saranno prescritte dall'Autorità Sanitaria Comunale.

38.- Le aree destinate a deposito dei materiali di cui ai precedenti articoli sono designate dal Podestà, sentito l'ufficiale Sanitario, e devono essere distanti dal centro di popolazione agglomerata di almeno cinquecento metri.

39 - La cernita e l'utilizzazione industriale o agricola delle immondizie e delle materie putrescibili devono essere eseguite nelle aree e con le norme che saranno stabilite dal Podestà, sentito l'Ufficiale Sanitario.

40. - Le materie fecali e i liquami provenienti dai pozzi neri e vasche annesse a stalle o porcilaie, non possono essere utilizzate come concime nelle zone A e B previste dall'art. 46 seguente e nei luoghi distanti meno di 100 metri da qualsiasi casa, anche isolata nella zona C prevista dallo stesso articolo 46. E' assolutamente vietato utilizzare tale materie per concimare ortaggi.

41. - Le immondizie e le materie putrescibili delle private abitazioni fino al momento della loro esportazione, devono essere tenute in recipienti chiusi (legge 29-03-1928 e D. M. 20-5-1928).

42.- L'asportazione delle materie di cui al precedente articolo deve essere fatta con carri costruiti in modo da evitare qualsiasi sperdimento ed esalazione.

43.- L'asportazione delle immondizie e delle materie putrescibili fuori dall'abitato deve essere effettuata dal 1° Novembre al 30 Aprile prima delle ore 8 e dal 1°Maggio al 31 Ottobre prima delle ore 7.

Sulle immondizie e depositi stessi devono essere sparse sostanze nocive all'evoluzione degli insetti.

44.- La battitura dei panni, tappeti, stracci, indumenti, ecc. è tollerata, verso le vie e piazze pubbliche, sino alle ore 7 nei mesi da Maggio a Settembre compresi e fino alle ore 8 negli altri mesi.

45. - E' vietato nel modo assoluto ferrare i quadrupedi nelle vie ed in aree pubbliche.

E' pure vietato far cuocere castagne od altro mediante stufe di qualsiasi genere nelle vie od aree pubbliche, salvo speciali concessioni dell'Autorità Comunale per le piazzette secondarie.

46.- E' vietato di lavare il bucato nelle pubbliche fontanelle o nei canali attraversati l'abitato.

47.- E' vietato la pulizia di strumenti d'uso agricolo, dei carri e di altri oggetti nelle pubbliche vie od aree pubbliche.

47 Bis.- A tutti gli effetti, e come specificatamente è richiesto negli articoli vari che a questo fanno esplicito riferimento, il territorio comunale viene suddiviso in tre zone:

ZONA A il vecchio centro abitato, delimitato dalle seguenti vie:

V.le Dante Alighieri, V.le Quagliotti, V.le L. Da Vinci, piazza San Giuseppe, Via IV Novembre, Via E. Varzi, Via A. Varzi, Via Adua, Piazza S. Gaudenzio, Viale T. Orelli, V.le Cavour.

ZONA B l'immediata periferia del centro abitato delimitato dalle seguenti vie:

Via Adamello, Canale Cavour, Via Ticino – Congiungente via Ticino con Via Turbigo passando ad est della lottizzazione -, Via Turbigo – congiungente via Turbigo con via XXV Aprile altezza del vicolo Torino -, proseguimento vicinale San Martino, Via san Martino fino a via C. Battisti, via Don Gallotti, Via Varallino fino all'altezza del Cimitero, est e sud Cimitero fino vicinale Fossati, Via Oberdan, Via Trieste, Via Galvani – linea retta congiungente via Galvani con ultimo tratto di via Pallavicini, - via Monte Nero, via M. Sabotino fino a via Buonarroto, via Amore, via De Amicis, via Monte Grappa fino a proseguimento Via Reseghina, via Adamello.

48.- Ferme restando le prescrizioni contenute nella legge dei lavori pubblici, riguardanti le acque pubbliche e gli scoli, sono proibite tutte le opere le quali modificano il livello delle acque sotterranee o il naturale deflusso di quelle superficiali nei luoghi in cui tali modificazioni siano ritenute nocive dall'Autorità sanitaria del Comune.

49.- Per effetto delle disposizioni del precedente articolo non si possono intraprendere opere che possono interessare il deflusso acqueo senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale.

50.- I proprietari dei terreni devono evitare qualsiasi forma di impaludamento in opere di scolo in funzionamento e devono possibilmente eliminare gli impaludamenti preesistenti all'acquisto del terreno.

51. - Non sono permessi gli sbarramenti dell'acqua a scopo agricolo o industriale che possono creare impaludamenti dannosi alla salute pubblica.

52.- Le irrigazioni a scopo agricolo sono permesse a condizione che l'acqua abbia un continuo ricambio durante il verificarsi dell'irrigazione stessa. Nella zona abitata, indicata come zona A e B dall'art. 46 è vietata l'irrigazione dei terreni e la costruzione di scoli artificiali ad uso irriguo.

53.- E' proibita l'irrigazione a scopo agricolo con acqua cloacale a meno che sia assicurata la sua depurazione secondo sistemi approvati dall'Ufficio Municipale d'Igiene.

54.- I bacini d'acqua a scopo agricolo o industriale situati ad una distanza inferiore ai 200 metri dall'abitato, debbono essere costruiti a pareti impermeabili e devono essere tempestivamente ripuliti, in modo da evitare qualsiasi nocimento alla salute pubblica.

55.- Le vasche destinate alla macerazione delle piante tessili devono essere collocate alla distanza di 500 metri dai centri abitati ed a 50 metri da qualsiasi casa isolata.

56.- Durante la macerazione l'acqua deve ricoprire interamente i materiali da macerarsi e deve essere ricambiata di frequente. Terminata la macerazione la vasca deve essere ripulita ed i residui che vengono estratti devono essere interrati o diversamente distrutti.

57.- Chi intende attivare delle risaie deve presentare al Podestà apposita dichiarazione nella quale siano indicati i terreni destinati alla coltivazione del riso.

La dichiarazione, pubblicata all'albo pretorio entro dieci giorni dalla sua presentazione, viene esaminata dal Podestà e colle relative osservazioni, è trasmessa al Prefetto.

Entro giorni quindici dalla Pubblicazione della dichiarazione all'albo pretorio, debbono essere inviate le eventuali opposizioni al Prefetto, il quale decide la controversia.

Per quanto interessa la coltivazione delle risaie valgono gli art. 209 e seguenti del T. U. Legge Sanitaria 27 Luglio 1934 n. 1265.

58.- Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura compresa nell'elenco di cui all'art.216 del T. U. Legge Sanitaria 27 Luglio 1934 n. 1265 deve quindici giorni prima darne avviso al Podestà, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietare l'attivazione o subordinarla a determinate cautele.

Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli d'acqua, rifiuti solidi e liquidi provenienti da manifatture o fabbriche possono riuscire di pericolo o di danno alla salute pubblica, il Podestà prescrive norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo e assicurerà della loro esecuzione ed efficienza.

Nel caso di inadempimento, il Podestà provvederà d'ufficio nei modi e termini stabiliti dall'art. 55 dei T. U. Legge Comunale e Provinciale 3-3-1934 n. 383.

59.- Lo scarico delle acque, impiegate nella macerazione deve farsi mediante condutture coperte di natura impermeabile fino allo sbocco ed in modo da impedire dispersioni dannose alla salute pubblica.

## **Capo 2° - Salubrità dell'abitato**

60.- A termini dell'art. 218 del T. U. Legge Sanitaria 27 Luglio 1931 n. 1065, nonché delle istruzioni diramate dal Ministero dell'Interno (Direzione Generale Sanità Pubblica) con la circolare 20 Giugno 1896 n.20900, qualsiasi opera di demolizione, di costruzione o di ampliamento di edifici, non può essere eseguita se non in conformità ad apposito progetto approvato dall'Autorità Comunale a norma del regolamento edilizio e del regolamento sanitario.

Le presenti disposizioni valgono anche per le costruzioni di carattere provvisorio.

61.- Non si possono intraprendere opere interessanti la fognatura domestica e la provvigione d'acqua senza regolare autorizzazione dell'Autorità Comunale.

62.- Nella esecuzione delle opere di cui ai precedenti articoli 60 e 61, gli interessati dovranno attenersi alle norme prescritte dal regolamento edilizio e d'igiene nonché a quelle espressamente impartite dall'Autorità Comunale. A tal fine il Podestà può fare vigilare dal personale dell'Ufficio d'Igiene e dell'Ufficio tecnico, i lavori di costruzione o trattamento o riparazione, per assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui alla precedente norma.



63.- In caso di inosservanza il Podestà, con ordinanza da emettersi a norma dell'art. 53 del T. U. Legge Comunale e Provinciale 3-3-1934 n. 383, ha facoltà di far sospendere l'esecuzione dei lavori, salvo gli ulteriori provvedimenti di sua spettanza a mente dell'art. 55 della stessa legge.

64- Non è permesso di gettare le fondazioni di un nuovo edificio su terreno già stato adibito a deposito di immondizie, di letame, di residui putrescibili o di altre materie insalubri che abbiano potuto inquinare il suolo, se non quando siffatte materie nocive siano state rimosse e risulti, per accertamenti eseguiti dall'Autorità Sanitaria del Comune, che il corrispondente sottosuolo è stato ridotto in condizioni salubri.

Le fondazioni giunte al piano di risega saranno separate dai muri in elevazione fuori terra da uno strato di materiale impermeabile frapposto e formato da asfalto, cartone incatramato o lama di cemento, così da impedire l'ascesa capillare nei muri dell'umidità dal sottosuolo.

Tutti i locali abitabili al piano terreno se non sono cantinati dovranno essere muniti di vespai ventilati dell'altezza netta di cm. 50, od almeno debbono avere sotto il pavimento, uno strato di ghiaia diligentemente vagliata dell'altezza non minore di cm. 10.

In tutti i casi il pavimento dei locali terreni deve essere sopraelevato di almeno cm. 30 sul piano stradale o sul cortile verso cui prospettano.

I piani delle case di nuova costruzione non potranno essere d'altezza interna, inferiore ai mt. 3,25 quelli terreni, al mt. 3 quelli del piano e al mt. 2,80 tutti gli altri.

I soppalchi saranno permessi solo in locali aventi aria e luce dalla via o dal cortile ed un'altezza non inferiore ai mt.5.

Ogni ambiente che debba servire di abitazione deve avere almeno una finestra che si apra immediatamente all'aria libera. La superficie illuminante d'aerazione delle finestre non sarà mai minore di un decimo della superficie del pavimento.

Nessun locale che sia, in tutto o in parte dentro terra potrà servire di abitazione permanente, salvo il disposto degli art. 59 e 60 delle Istruzioni Ministeriali 20 Giugno 1896.

E' vietato costruire od adibire ad uso di abitazione permanente, sia diurna che notturna, di persone, locali cori pianta inferiore ai mq. 10.

Nei locali di abitazione permanente nelle stanze da letto, nei laboratori si dovrà assegnare almeno mt. 8 per ogni fanciullo minore di 10 anni, e mt. 15 per ogni persona di età superiore.

65.- Nelle opere di nuova costruzione, come in quelle di riattamento, non si può adoperare materiale vecchio, salnitrate, inquinato o proveniente da luoghi malsani.

66.- I sottotetti, per essere abitabili, devono essere interamente rivestiti di un controsoffitto con spazio d'aria interposto.

67.- Le scale devono essere ben aerate ed illuminate, con finestre praticate nelle pareti, aprentisi verso l'esterno con lucernario.

Le camere adibite a cucina, devono essere munite di retina metallica per la difesa contro le mosche.

68.- E' vietato di tappezzare le stanze con carta o stoffe tinte con colori nocivi inclusi nell'elenco di cui all'art. 350 del T. U. Legge Sanitaria 27 Luglio 1934 n. 1265. E' pure vietato di adoperare colori nocivi per decorare o colorire gli ambienti.

69.- Ogni edificio deve avere il coperto del tetto, sia verso la pubblica via come verso i cortili, muniti di ricevere e convogliare le acque pluviali ai tubi di sfogo.

Nelle acque e nei tubi di sfogo è vietato di immettere acque lorde di lavatura domestica provenienti dai cessi, acquai, bagni, ecc.

70- I cortili, le aree libere e le vie private dovranno essere sistemate in modo da permettere il pronto scolo delle acque. I cortili debbono avere pavimento impermeabile, od almeno sistemato in ciottoli, salvo le aie nei fabbricati rurali.

Le acque dei cortili e delle aree libere, comunque esse siano, non devono mai colare nelle pubbliche vie eccetto in tempo di pioggia e per gli stabili fronteggianti le vie non provviste di fognatura.

71. - Verso le vie, piazze ed altri siti di uso pubblico, le acque pluviali provenienti dai tetti devono essere accompagnate fino al suolo per mezzo di tubi di sfogo in modo da evitare stillicidi, e proseguire con appositi cunicoli direttamente alla fogna pubblica ove essa esista.

72.- Per la nettezza dei cortili, negli anditi delle porte, sulle scale e nei corridoi e su qualunque altro tratto di suolo privato nell'area fabbricabile, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 34 del presente regolamento.

Spetta al servizio di nettezza urbana municipale di ordinare, spargere, durante l'estate, negli angoli morti ove sonvi orinatori previsti e improvvisati, spandimenti di latte di calce.

73.- Ogni focolare, anche a gas, deve essere munito di una propria ed esclusiva gola con prolungamento sul tetto.

I tubi di lamiera dei camini sono permessi purché non appoggino contro il muro esterno verso il suolo pubblico.

Le canne dei camini debbono essere internamente intonacate e con angoli arrotondati per la facile ripulitura con mezzi meccanici.

74.- I forni per la panificazione devono essere costruiti in modo da non recare molestia alle abitazioni prossime e forniti dei requisiti igienici prescritti dalle vigenti leggi sia per la tenuta igienica come per l'attrezzatura.

75.- Ogni fabbricato destinato ad abitazione deve avere un numero conveniente di latrine opportunamente collocate e nella proporzione minima di una ogni otto camere.

Esse saranno sempre tenute colla massima nettezza: quelle in comune od appartenenti ad opifici o convivenza, saranno pulite a cura del proprietario o dell'amministratore. Le latrine avranno pavimento di materiale impermeabile e facilmente lavabile, similmente saranno rivestite le pareti almeno fino all'altezza di mt. 1,50.

Le latrine dovranno ricevere luce ed aria direttamente dall'esterno l'ingresso non dovrà mai comunicare direttamente nella cucina od in altra stanza di abitazione.

Il tubo di scarico delle latrine dovrà prolungarsi fino al tetto ove terminerà con un torrino esalatore. Ogni casa deve essere provvista di immondezzaio costruito con fondo e pareti impermeabili e con angoli arrotondati. La chiusura sarà fatta con robusta anta in ferro verniciato munito di solido sportello a cerniera.

L'immondezzaio dovrà distare il più possibile dai locali d'abitazione e quando non fosse isolato dovrà essere munito di tubo esalatore prolungantesi fino sopra il tetto.

75 Bis.- Nelle case di nuova costruzione le latrine non possono essere collocate in mezzo ai cortili. Le latrine attualmente esistenti nel centro abitato (zona A e B indicate nell'art. 46), devono essere allacciate alla rete di fognatura pubblica, ed essere fornite di relativo impianto di lavaggio ad acqua corrente.

76.- Allo scopo di impedire cattive esalazioni ogni bocchetta di scarico per liquame deve essere munita di sifone.

77.- I pozzi neri debbono essere costruiti con fondo concavo e pareti impermeabili diligentemente cementati e lisciati, gli angoli saranno arrotondati. La bocca di scarico sarà munita di sigillo doppio ed il recipiente dotato di tubo di caduta che si prolungherà oltre il tetto con apertura libera.

78.- I pozzi neri debbono distare almeno metri dieci dai pozzi, acquedotti e serbatoi d'acqua potabile ed almeno metri tre dai muri delle case di abitazione. Quest'ultima distanza può essere ridotta dal Podestà sentita la Commissione speciale all'uopo istituita dal Comune.

79.- E' vietato di fare uso di bottini mobili o fosse trasportabili per materie fecali.

80.- I progetti per la costruzione di nuove case urbane o rurali, quelli per la costruzione o la sopraelevazione, o per modificazioni, che comunque possono influire sulle condizioni di salubrità delle case esistenti, debbono essere sottoposti a visto del Podestà, che provvede, sentita la Commissione Edilizia.

Di questa farà parte di diritto l'Ufficiale Sanitario, al quale inoltre incombe l'obbligo della sorveglianza dei lavori per assicurarsi che siano rispettate le volute condizioni igieniche.

81.- Le case di nuova costruzione o in parte rifatte, non possono essere abitate se non dopo l'autorizzazione del Podestà, il quale l'accorderà soltanto previa l'ispezione dell'Ufficiale Sanitario con parere favorevole.

82.- Il Podestà, su rapporto dell'Ufficiale Sanitario del Comune o del Medico Provinciale, può dichiarare inabitabile e fare chiudere una casa o parte della medesima riconosciuta pericolosa dal punto di vista igienico e sanitario (art. 222 del T.U. Legge Sanitaria 27 Luglio 1934 n. 1265).

83.- I pozzi neri messi fuori d'uso devono essere completamente vuotati, disinfettati e riempiti di materiale pulito.

84.- Il proprietario dell'abitazione, o chi per esso, deve curare la vuotatura dei pozzi neri quando le materie da asportarsi abbiano raggiunto un'altezza non inferiore di centimetri venti dalla faccia interna del sigillo.

85.- La materia estratta dai pozzi neri deve essere asportata nei luoghi indicati dall'Autorità Comunale.

La vuotatura dei pozzi neri e il trasporto delle materie, deve effettuarsi nelle ore stabilite dall'art. 43, con mezzi prescritti dall'art. 43 e sotto l'osservanza di tutte le misure ordinate dall'Autorità Comunale.

86.- Le scuderie e le stalle dei fabbricati di nuova costruzione saranno situate a conveniente distanza dalle case di abitazione.

Quando ciò non sia possibile potrà essere permessa la costruzione nello stesso corpo di fabbricato, in tal caso però noti devono avere dirette comunicazioni con i locali abitati e non potranno essere utilizzati come abitazione permanente i locali situati al disopra di esse se il solaio che li separa non sia impermeabile.

Il muro di divisione non sarà inferiore al cm. 28 di spessore e sarà costruito con mattoni.

Per le nuove costruzioni o per adattamenti successivi, tutte le stalle avranno muri intonacati in cemento liscio fino a mt. 2 di altezza e per il rimanente saranno intonacati a calce, con soffitto in muratura impermeabile e possederanno le apposite canne di ventilazione.

Il pavimento sarà costruito con adatti materiali impermeabili e munito di opportuni scoli.

Le finestre delle stalle di nuova costruzione o di quelle attualmente esistenti verso il suolo pubblico o verso le vie private, devono essere munite di vetri e tenute costantemente chiuse.

Tutte le finestre devono essere munite di retina metallica per la difesa contro le mosche.

Indistintamente tutte le stalle, siano di vecchia o di nuova costruzione, dovranno essere tinteggiate in colore blu allo scopo di tenere lontane le mosche.

Le stalle dovranno avere una cubatura di mc.30 almeno per ogni capo di bestiame grosso e di mc. 15 per ogni capo piccolo, con altezza minima di metri 3,25.

Le stalle e le scuderie saranno situate in modo da distare almeno dieci metri da locali di vendita o deposito di sostanze alimentari o bevande e ove sia possibile da ogni presa d'acqua potabile.

Le scuderie, le stalle ed il bestiame dovranno essere tenute con la massima pulizia.

Le mangiatoie, le rastrelliere e gli abbeveratoi devono essere fatti con materiale passibile di lavatura e di disinfezione.

86.Bis- Non è permesso tenere o allevare bovini, suini, ovini, pollami, conigli, animali da pelliccia o altri animali entro l'agglomerato urbano compreso nel perimetro della zona A del precedente articolo 46.

L'allevamento dei suini, conigli, animali da pelliccia, o altri animali che provochino odori molesti è vietato entro il perimetro della zona B di cui al presente art. 46. Tuttavia il sindaco, a domanda dell'interessato o sentiti i pareri dell'Ufficiale Sanitario e del Veterinario, può autorizzare, nella zona B, allevamenti limitati degli animali menzionati nel comma precedente, purché i ricoveri siano nelle condizioni igieniche volute dal presente regolamento, siano osservate le prescrizioni del veterinario comunale e non ne derivi molestia o danno al vicinato. Possono essere tenuti nella zona B, senza autorizzazione del Sindaco, piccoli allevamenti composti da non

più di 5 suini da ingrasso, oppure da una scrofa con la relativa nidiata e da cinque conigli riproduttori, con le relative nidiate.

Per l'attivazione, comunque, di allevamenti a carattere industriale o commerciale ed i concentramenti di animali in genere, gli interessati devono ottenere la preventiva autorizzazione del Sindaco, previo parere dell'Ufficiale Sanitario e del Veterinario Comunale, ciascuno per la parte di propria competenza e tenuto conto dell'ubicazione, del numero dei capi, ecc.

87.- Il letame non può essere ammassato nelle stalle e nei cortili, ma solo in aperta campagna: il suo trasporto fuori dell'abitato deve essere fatto in modo da evitare lo spargimento; il letame estratto dalla stalla se non viene trasportato subito in campagna deve essere depositato nella prescritta concimaia.

Nei mesi estivi lo stallatico deve essere asportato quotidianamente nelle ore stabilite dall'art. 43 alla distanze di metri 100 dall'abitato.

Al pavimento della stalla debbono farsi continui e abbondanti lavaggi.

E' vietato spargere sul terreno, anche a scopo di concimazione, il letame di qualsiasi specie di animale, entro il perimetro delle zone A e B indicate nell'art. 46; nella zona C lo spargimento del letame a scopo di concimazione può essere effettuato a distanza non minore di metri 50 da qualsiasi casa, anche isolata.

Laddove è vietato lo spargimento di letame sul terreno è consentita la concimazione esclusivamente con letame bovino ed equino, purché il letame sia immediatamente interrato o mescolato e coperto con sufficiente quantità di terra, così da impedire ogni esalazione di odori molesti.

88.- Durante la demolizione di edifici si devono praticare frequenti bagnature per evitare lo spolverio. I materiali divelti devono essere fatti scendere in recipienti o mediante caviali chiusi.

In ogni lavoro di costruzione sono obbligatorie le necessarie precauzioni tendenti a garantire la incolumità degli operai.

89.- Il materiale di demolizione sudicio o tale da produrre esalazioni deve essere asportato immediatamente nei luoghi di scarico.

90.- Per l'apertura di alberghi occorre, ai fini igienico-sanitari, il nullaosta del Podestà che lo concede su parere favorevole dell'Ufficio Sanitario. Tali locali devono avere una cubatura di almeno mc. 28, essere muniti di finestre in numero proporzionali alla loro ampiezza, avere i muri immuni da umidità ed essere in condizioni ottime di pulizia, con pavimenti facilmente lavabili e con dotazione- del necessario per la pulizia personale degli alloggiati.

Almeno ad ogni piano deve esservi una latrina.

91.- Tutti gli esercizi pubblici (alberghi, trattorie, caffè, bar, ecc.) devono essere provvisti di acqua potabile fornita a l'acquedotto comunale, sia per uso commestibile che per la lavatura di stoviglie, bicchieri ecc.

TITOLO III°  
IGIENE DELLE BEVANDE E DEGLI ALIMENTI.

**Capo 1° - Approvvigionamento idrico**

92.- Le case le quali non risultano fornite, per accertamenti espressamente eseguiti dall'Ufficiale Sanitario, d'acqua salubre ed in misura sufficiente per la popolazione della casa, sono dichiarate inabitabili ai sensi dell'art. 222 del T. U. Legge sanitaria 27 Luglio 1934 n. 1265.

Ogni sospetto o alterazione sulle condizioni dell'acqua deve essere dagli interessati denunciato immediatamente all'Ufficiale Sanitario.

93.- E' vietato, sia ai proprietari che agli inquilini, di alterare anche in via temporanea il deflusso dell'acqua per uso domestico.

94.- I lavatoi, i laboratori, gli stabilimenti, gli stallaggi, le rimesse, ecc. annesse a case d'abitazione devono avere una dotazione propria d'acqua in misura tale da non diminuire la dotazione per l'alimentazione degli inquilini.

95.- Non si possono costruire fontane in luogo aperto al pubblico senza l'autorizzazione dell'Autorità Comunale.

96.- I pozzi d'acqua per uso di bevanda dovranno essere scavati, per quanto possibile lontani da qualunque ragione di inquinazione da parte del terreno circostante, tenendo presente la direzione della falda liquida sotterranea.

In ogni caso dovranno distare di almeno dieci metri dai pozzi neri o depositi immondi. La loro apertura sarà contornata da uno spazio di suolo libero ed impermeabile con pendenza verso il di fuori.

97.- I pozzi dovranno essere costruiti con buona muratura rivestita internamente di uno strato di cemento o con pareti rese altrimenti impermeabili, per impedire infiltrazioni di acque inquinate superficiali o profonde dal suolo circostante.

La loro profondità sarà spinta fino al ritrovamento di sicura falda acquea profonda ed immune da inquinamenti. L'acqua dei medesimi dovrà essere dichiarata potabile dal laboratorio provinciale d'igiene.

98.- I pozzi e le cisterne per acqua potabile devono essere chiusi e muniti di pompa.

I pozzi già esistenti dovranno essere sempre chiusi alla loro bocca mediante apposita torretta in muratura munita di sportello chiudibile. L'attingimento avverrà, per quanto possibile, a mezzo di pompe, ma ad ogni modo, con secchio metallico, fisso alla catena e tenuto con la massima nettezza.

I pozzi già esistenti dovranno essere purgati almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta sarà ordinato dall'Autorità Sanitaria Comunale.

99.- I pozzi abbandonati dovranno essere riempiti con sabbia e ghiaia, livellati al suolo da sovrastrutture in modo da evitare qualsiasi impaludamento.

100.- I proprietari dei pozzi e delle condotte d'acqua sono tenuti ad adottare tutte le misure prescritte dall'Autorità Sanitaria per assicurare la salubrità dell'acqua ed evitare infiltrazioni a danno del vicinato.

101.- Dove sia mantenuto il sistema della distribuzione dell'acqua per uso domestico, per mezzo di serbatoi, questi dovranno essere costruiti con materiale che non possa alterare la purezza dell'acqua anche con una lunga permanenza; non saranno mai rivestiti internamente di piombo, né ricoperti con vernice contenente piombo.

I serbatoi dovranno essere costantemente chiusi con coperchio e collocati in luogo chiuso a chiave, di facile accesso per le riparazioni e la ripulitura.

102.- La tubatura di distribuzione e di scarico dell'acqua per uso potabile non dovrà mai avere alcuna continuità con quella per la distribuzione e scarico delle acque per le latrine.

L'acqua di sopravanzo nei serbatoi non si scaricherà mai con tubo diretto nelle canne delle latrine e dei pozzi neri.

103. - Nei lavatoi, come nei corsi superficiali d'acqua ove permesso il bucato, non si possono lavare effetti né oggetti appartenenti a famiglie in cui vi siano verificati casi di malattie infettive.

104.- Ai lavatoi non può essere distribuita acqua che abbia già servito ad altro uso domestico, industriale od agricolo.

L'acqua di rifiuto dei lavatoi non può essere immessa in canali d'acqua che possono servire per uso potabile domestico, o per lavaggio d'erbaggi o altri materiali d'uso alimentare per l'uomo o per gli animali.

## **Capo 2° Esercizi di generi alimentari**

105. - Indipendentemente dagli obblighi spettanti ai medesimi in forza d'altre leggi per ragioni di commercio o di altre, **tutti gli esercenti di generi alimentari**, sia all'ingrosso come al minuto, sia in appositi negozi o locali, sia all'aperto in determinate località., sia sotto forma ambulante o girovaga, non possono iniziare l'esercizio del proprio commercio se non sono stati autorizzati dall'Autorità sanitaria del Comune, in seguito a denuncia di apertura del rispettivo spaccio all'Ufficio Municipale d'Igiene.

Prima di assumere personale gli esercenti spacci alimentari in genere devono sottoporlo a visita medica per accertare che sia immune da malattie contagiose e qualora, durante la prestazione del servizio sia colpito da tali malattie, devono denunciarlo all'Ufficio Municipale per le misure di sua competenza (circolare Direzione Generale della Sanità Pubblica 2 Agosto 1933 n. 20300).

106.- Gli obblighi di cui al precedente articolo spettano pure agli esercenti elencati nell'art. 86 del T. U. Legge di P. S. 18 Giugno 1931 n. 773.

107.- Nella denuncia gli esercenti devono indicare tutti i locali adibiti al commercio, compresi quelli di deposito, le cantine e i magazzini, il personale assunto per l'esercizio del commercio ed i generi posti in vendita.

108.- Il Podestà, a mezzo del personale dell'Ufficio di Igiene farà esaminare l'idoneità, sotto il punto di vista igienico, dei locali e la compatibilità del personale assunto per lo spaccio per accertare il concorso delle condizioni prescritte dal regolamento sanitario.

109.- La licenza di apertura dell'esercizio può essere anche subordinata all'adozione di misure necessarie dagli accertamenti eseguiti dall'Autorità Sanitaria.

110.- Gli esercizi o il commercio iniziato senza l'autorizzazione del Podestà, o prima d'aver ottemperato alle condizioni imposte agli effetti sanitari, saranno sospesi con ordinanza podestarile esclusa la chiusura definitiva.

111.- L'Ufficiale Sanitario deve esercitare una vigilanza continua sugli esercizi di cui agli art. 130 e 131 del presente regolamento denunciando immediatamente al Podestà le irregolarità accertate in via sanitaria.

112.- Dietro parere dell'Ufficiale Sanitario in seguito alla denuncia di cui al precedente articolo, il Podestà può con ordinanza sospendere l'apertura dell'esercizio o l'attività del conidi cui trattasi, prescrivendo contemporaneamente le misure da adottarsi per la ripresa della vendita.

113.- A norma dell'art. 108 del regolamento 3 Febbraio 1901 n. 45 è vietata la vendita di prodotti alimentari o di bevande, anche non nocive, non rispondenti per natura, sostanza o qualità, alla denominazione in base alla quale sono stati designati, come pure è vietata la vendita di prodotti privati in parte della loro proprietà nutriente o mescolati con materie di qualità inferiore.

114.- I generi alimentari soggetti a facile inquinamento oppure mangiabili senza che siano sottoposti a cottura, lavaggio o depellamento, devono essere esposti in modo che il compratore non possa personalmente farne la scelta e per la vendita devono essere prelevati con strumenti appositi a ciò idonei e di massima pulizia.

115.- Gli esercizi pubblici, i locali nei quali si tengono, conservano e preparano sostanze alimentari (cibi e bevande) devono avere le finestre munite di reticelle metalliche fitte (maglia mm. 2) e le porte fornite di tende antimosche del tipo a cannelli od analoghe da approvarsi dal Podestà.

Le stoviglie e gli accessori da tavola devono essere tenuti al riparo delle mosche, i locali pulitissimi, le biancherie sudicie in recipienti chiusi.

116.- Negli spacci di generi alimentari, comprese le macellerie, sia all'ingrosso che al minuto, oltre alle norme di cui ai precedenti articoli di questo regolamento devono osservarsi le seguenti:



a) qualsiasi sostanza alimentare che si consumi cruda senza previo lavaggio o depellamento, deve essere protetta con campana di vetro, veli, reticelle od altro che impediscano il contatto con le mosche;

b) tali sostanze non potranno essere esposte all'aperto fuori dello spaccio, né potranno essere appese agli stipiti delle porte di entrata;

c) i locali tutti, compresi i retrobottega, devono essere tenuti in stato di perfetta pulizia.

117.- La vendita ambulante dei generi di cui al precedente articolo, sia sul pubblico mercato come in forma girovaga, è subordinata anche a norme da emanarsi dal Podestà con apposita ordinanza.

118.- Relativamente agli spacci di generi alimentari, sia in negozi, come sotto forma ambulante, agli esercizi di cui all'art. 86 del T. U. Legge P. S. 8 Giugno 1931 n. 773, ed agli stabilimenti di produzione di generi alimentari, devono osservarsi le prescrizioni contemplate dalla legge 29 Marzo 1928 n. 8"98 e dal Decreto Ministeriale 28 Maggio 1928 sopraccennate.

### **Capo 3° - Igiene dei Prodotti Alimentari di largo consumo**

119.- La macellazione degli animali bovini, suini, ovini, caprini ed equini destinati all'alimentazione deve essere eseguita nel pubblico macello secondo le norme indicate nell'apposito regolamento che ne disciplina il funzionamento.

120.- L'impianto delle celle frigorifere o di locali costruiti appositamente per la conservazione e deposito delle carni, deve riportare la preventiva autorizzazione del Prefetto (art. 33 R. D.20 Dicembre 1928 n. 3298).

In merito valgono anche le istruzioni diramate dalla Direzione Generale della Sanità Pubblica con la circolare 23 Maggio 1929 n. 24596.

121.- Il personale addetto alla macellazione ed allo spaccio delle carni deve tenersi costantemente pulito, indossando per le proprie operazioni giubba e grembiule bianchi.

122.- Le carni di bassa macelleria devono essere vendute nell'apposito spaccio Comunale del Civico Macello in osservanza alle norme contenute nel regolamento disciplinante il funzionamento del macello stesso.

123.- Le carni provenienti da altri Comuni devono riportare il marchio del Comune di provenienza ed essere accompagnate da un certificato sanitario del Comune stesso.

A norma della circolare 26 Marzo 1929 n. 24306 della Direzione Generale della Sanità pubblica, le carni provenienti da altri Comuni sono soggette alla vigilanza dette carni macellate nel Comune.

124.- Alla vigilanza sanitaria sono pure soggette le carni insaccate salate o comunque preparate.

125.- Per il trasporto delle carni insaccate devono pure osservarsi le istruzioni impartite dalla Direzione Generale della Sanità Pubblica con circolare 15 Novembre 1929 n. 24998.

Per il trasporto da un Comune all'altro delle carni insaccate di proprietà dell'Autorità Militare, devono osservarsi le disposizioni diramate dalla Direzione Generale della Sanità Pubblica con la circolare 31 Maggio 1929 n 24996.

126.- E' vietata la vendita ambulante, sotto qualsiasi forma, delle carni d'ogni genere. Tale vendita potrà effettuarsi in casi eccezionali dietro esplicita autorizzazione dell'Autorità Sanitaria e secondo le modalità da essa espressamente prescritte.

127.- A norma della circolare Prefettizia 2 Luglio 1935-XIII N. 19435 Div. San. viene stabilito:

a)Le carni esposte in mostra devono essere collocate dentro gabbie o credenze apposite, costruite in modo che la parte superiore sia completamente coperta e che solo le pareti laterali siano di tela metallica;

b)E' ammessa la protezione delle mezzene e dei quarti di carni a mezzo di involucri di carta, che permettano una sufficiente circolazione di aria e rendano impossibile ogni invasione di vermi;

c)La testa dei volatili e della selvaggina deve essere incappucciata con la carta.

128.- Tanto il pollame come la selvaggina a pelo e a piuma esposti in vendita, devono portare evidenti le tracce dell'uccisione.

La selvaggina a pelo è soggetta a vigilanza sanitaria come gli altri animali da macello.

129.- In conformità, alle condizioni stabilite dalla legge sulla pesca 4 Marzo 1877 e relativo regolamento sulla pesca fluviale e lacuale 22 Novembre 1914 nonché degli art. 118 e 119 del regolamento generale sanitario 3 Febbraio 1901 N. 45 è permessa la pesca e la vendita dei pesci.

130. - Per il trasporto nel Comune e la vendita dei pesci pescati in periodo di divieto, occorre che i medesimi siano accompagnati da regolare certificato del luogo di provenienza, rilasciato dal Podestà con l'indicazione della relativa autorizzazione Prefettizia a norma degli articoli 14 e 17 del regolamento sulla pesca.

131.- Le vasche ove si mette in guazzo e si ammolta il merluzzo, il baccalà, lo stoccafisso, ecc. devono essere di materiale impermeabile e provviste di acqua salubre e corrente (art. 165 R.

U. 3 Agosto 1890) Qualora non sia possibile fornire le vasche predette d'acqua rinnovantesi essa deve essere rinnovata frequentemente in modo da evitare qualsiasi alterazione.

132.- Il latte destinato ad uso alimentare in tutto il territorio del Comune deve provenire da vaccherie autorizzate a norma del R.D. 9.5.1926 n° 994. L'eventuale introduzione di latte da altri Comuni dovrà essere autorizzata dal sindaco. Le autorizzazioni di cui al precedente comma sono date dal Sindaco sentito l'ufficiale sanitario e il Veterinario Comunale.

133.- Il latte posto in vendita nel territorio del Comune deve essere raffreddato, filtrato, imbottigliato in bottiglie da un litro e da mezzo litro, deve essere stato preventivamente sottoposto ad idoneo trattamento igienico, quale pastorizzazione, ecc., ritenuto idoneo dall'Ufficiale Sanitario ed autorizzato dal Sindaco.

134.- Le operazioni di raffreddamento, filtrazione, trattamento igienico ed imbottigliamento del latte, sterilizzazione della bottiglia, ecc. devono essere praticate sotto il diretto controllo dell'Ufficio Comunale d'Igiene. Il latte deve essere venduto intero e con un tasso di grasso non inferiore al 3,3 (tasso medio del latte del paese).

135.- Il latte pastorizzato deve essere venduto solo in bottiglie da un litro o da mezzo litro, di tipo regolamentare e sigillato ermeticamente con capsule recanti l'indicazione di scadenza dell'uso del latte, (48 ore dal trattamento igienico) e con impressa la dicitura della ditta pastorizzatrice.

136.- Chiunque intenda esercitare un centro per il trattamento igienico e per l'imbottigliamento del latte, deve farne preventiva domanda al Sindaco, indicando l'esatta ubicazione dei locali e le loro principali caratteristiche, il macchinario e l'arredamento per il trattamento igienico del latte e per l'imbottigliamento, nonché fornire le altre informazioni atte a soddisfare tutte le esigenze tecnico- igieniche ed a garantire il regolare funzionamento degli impianti stessi.

137.- L'autorizzazione del Sindaco verrà rilasciata su parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario, dopo gli accertamenti eseguiti nei confronti delle condizioni igieniche dei locali, della idoneità e del funzionamento degli impianti, dello stato di salute del personale addetto.

138.- Per quanto non è contemplato nel presente regolamento le disposizioni del R. D. 9.5.1929 n. 994 e del Regolamento locale d'Igiene, sempre che queste ultime non siano in contrasto col presente regolamento.

139. Il latte immesso al consumo in contrasto con le norme del presente regolamento sarà sequestrato ed i contravventori verranno puniti a norma delle leggi e dei regolamenti in vigore e particolarmente dell'art. 9 legge 9.6.1947 n. 530.

140.- La fabbricazione e la vendita del burro e dei suoi surrogati è disciplinata dal R.D.L. 15 Ottobre 1925 n. 2033 dal regolamento 1 luglio 1926 n. 1361 e dalla legge 19 maggio 1930 n. 777.

141.- La macinazione dei cereali è disciplinata dal R. D. 12 Agosto 1927 n 1680 e dalla legge 17 Marzo 1932 n. 368 la quale vieta il trattamento delle farine con agenti fisici e chimici.

La detenzione e la vendita delle farine e delle semole è regolata dalle disposizioni contenute nel T. U. della legge sanitaria 27 Luglio 1934 n. 1265 e dalle altre disposizioni in vigore.

142.- Nei riguardi del commercio del granoturco e suoi derivati devono essere osservate le norme stabilite dagli articoli 225 e 226 legge sanitaria 27 Luglio 1934 n. 1265 dal D. M. 6 Dicembre 1904 e dalle circolari del Ministero dell'Interno 8 Febbraio e 26 Dicembre 1904 e 8 Maggio 1905.

143.- Le farine devono essere messe in commercio col nome del cereale da cui provengono, il quale dovrà essere chiaramente specificato sui recipienti delle farine destinate alla vendita, sia all'ingrosso come al minuto.

144.- L'industria della panificazione è disciplinata dalle norme del R. D. 29 Luglio 1928 n. 1843, dalla legge 17 Marzo 1932 n. 368 e dal regolamento 23 Giugno 1932 n. 104 nonché dalle istruzioni diramate dalla Direzione Generale della Sanità Pubblica con la circolare 19 Luglio 1930 n. 20900-3.

Il consumo della farina, proveniente dal grano duro, nella confezione del pane è regolato dalla legge 22 Maggio 1933 n. 879

145.- La fabbricazione del pane deve essere fatta con la farina, di buona qualità, bene macinata e abburattata.

L'acqua deve essere pura e serbata in recipienti chiusi. Il lievito di qualunque natura deve essere ben conservato e non alterato.

146.- Gli operai addetti alla preparazione del pane devono essere sempre puliti. A tale scopo deve essere posto a disposizione degli operai del panificio un lavabo alimentato di acqua continua provvisto di asciugamano e di sapone a spese del proprietario.

Gli apparecchi e suppellettili del panificio e quelli per contenere il pane debbono pure essere tenuti in stato di vera nettezza.

147.- Il trasporto del pane, paste, confetti e simili, sia in locali di deposito o vendita, come al domicilio dell'acquirente, deve essere fatto con casse o ceste coperte, anche di tela purché pulite.

148.- Il pane proveniente da altri Comuni non può essere depositato per la vendita che negli spacci autorizzati dall'Autorità Comunale ed è soggetto alla stessa vigilanza del pane confezionato nel Comune.

L'introduttore o il venditore del pane deve fornire tutte le indicazioni che gli verranno richieste sul luogo di provenienza, sui forni ove il pane è stato confezionato e sui metodi di panificazione seguiti.

149.- Il pane confezionato con farine diverse da quella di frumento o con miscela di questo con altra farina, dovrà negli spacci, essere tenuto distinto dall'altro pane, di pura farina di frumento, ed essere specificato con un cartello scritto che indichi visibilmente il cereale impiegato o la miscela.

150.- A norma dell'art. 350 del T. U. Legge Sanitaria 27 luglio 1934 n. 1265 è vietato di impiegare le sostanze coloranti nocive, incluse nell'elenco approvato dal Ministero dell'Interno nella preparazione delle sostanze alimentari o delle bevande.

L'impiego delle sostanze coloranti innocue nella preparazione della pasta alimentare ed altri generi destinati all'alimentazione è permesso sotto l'osservanza delle disposizioni del R. D. 30 Ottobre 1934 n. 1938. Dette sostanze devono però essere rese note al compratore con la scritta, "Colorata con materia artificiale".

Nella confezione delle paste alimentari devono pure tenere presenti le disposizioni della legge 22 Maggio 1933 n. 874.

151.- La fabbricazione e la vendita degli oli commestibili sono disciplinate dalla legge 5 Aprile 1908 n. 136, dal relativo regolamento 7 Settembre 1908 n. 620 dal R. D. L. 15 Ottobre 1925 n. 2033 e dal regolamento 1 Luglio 1926 n. 1361.

152- Le preparazioni e la vendita dei vini e dei vinelli sono disciplinate dalle disposizioni del R. D. 3 Agosto 1890 n. 7045 e dalle leggi speciali 11 Luglio 1904 n. 338 e 15 Ottobre 1925 n. 2033, modificata con legge 29 Dicembre 1928 n. 3144 con i rispettivi regolamenti 26 Settembre 1904 n. 519 e 1° Luglio 1926 n. 1361, modificato con R. D. 12 Agosto 1927 n. 1925.

Per la colorazione del vino valgono inoltre i chiarimenti forniti dalla Direzione Generale della Sanità Pubblica con circolare 24 Marzo 1891 n. 20900-6.

La preparazione e la vendita d'altri prodotti alimentari come l'aceto, il formaggio, le conserve, gli sciroppi, ecc. sono disciplinate dalle seguenti norme di legge:

R. D. 3 Agosto 1890 n. 7545.

Legge 17 Luglio 1910 n. 522 e relativo regolamento 4 Giugno 1911.

D. L. 8 Febbraio 1923 n. 501.

R. D. 30 Ottobre 1924 n. 1838.

R. D. 30 Novembre 1924 n. 2035

R. D. 15 Ottobre 1925 n. 2033 e relativo regolamento 1 Luglio 1926 n. 1361.

Legge 20 Dicembre 1925 n. 2033

Legge 19 Dicembre 1926 n. 2451.

R. D. L. 6 Aprile 1933 n. 381.

153.- La vigilanza sulla torrefazione del caffè, oltre che dalle disposizioni delle leggi e regolamenti citati nell'articolo precedente, è subordinata all'osservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione Generale della Sanità Pubblica con la circolare 2 Agosto 1929 n. 20400/12/20998.

154.- La produzione ed il commercio delle acque gazzose sono soggetti per la disciplina igienica, alle disposizioni del regolamento 29 Ottobre 1931 n. 1601, nonché alle istruzioni

impartite dalla Direzione Generale della Sanità Pubblica con la circolare 29 Gennaio 1932 n. 20900-10/137.

Per la vigilanza igienica sulla produzione e vendita della birra devono osservarsi le istruzioni diramate dalla Direzione Generale della Sanità Pubblica con la circolare 19 Febbraio 1932 n.20900-32.

Non è permesso l'uso delle bottiglie a pallottola.

155.- Agli effetti del controllo sanitario è vietata la vendita, anche saltuariamente, in forma girovaga, del pesce senza la licenza del Podestà.

Relativamente al mercato del pesce all'ingrosso sono applicabili le disposizioni della legge 13 Aprile 1933 n. 397.

156.- Non si possono vendere pesci che presentano segni di decomposizione anche solo incipiente, né quelli uccisi con sostanze narcotiche o altrimenti nocive o pescati in acque pantanose o parimenti ripugnanti per essere affetti da parassiti, né quelli che hanno lunghezza inferiore alle prescritte dalle leggi o regolamenti sulla pesca, oppure che appartengono a specie notoriamente nocive (R. D. L. 4-4-1929 n. 927).

157.- La preparazione del ghiaccio per uso alimentare o industriale, deve essere autorizzata dal Podestà, previa la produzione di apposita domanda corredata dai documenti che a tale fine saranno richiesti dall'Ufficiale Sanitario.

158.- Il ghiaccio messo in vendita a scopo alimentare è considerato bevanda agli effetti delle misure igieniche.

Il ghiaccio messo in vendita a scopo alimentare deve essere limpido, cristallino e trasparente e fatto con acqua igienicamente pura, sia distillata che potabile, accertata mediante l'analisi chimica batteriologica dell'Ufficiale Sanitario.

159.- I fabbricanti, gli introduttori, i depositari, i detentori ed i venditori, in qualunque modo, del ghiaccio alimentare o industriale devono conservare queste due specie di prodotto in locali o serbatoi o recipienti separati, muniti di scritte dirette ad indicare la vera natura del ghiaccio.

160.- Il trasporto del ghiaccio per uso alimentare deve farsi con carri completamente chiusi, nettamente puliti, facilmente lavabili e da lavarsi volta per volta con acqua pura.

E' vietato il trasporto sullo stesso carro delle due qualità di ghiaccio per uso alimentari e industriale.

161.- A termini nell'art. 120 del regolamento sanitario 3 Febbraio 1901 n. 45 spetta all'Ufficiale Sanitario di compilare la lista dei funghi mangerecci per i quali soltanto è permessa la vendita sia ambulante che negli spacci.

162.- Per preparare, avvolgere, contenere, travasare, misurare, pesare, ecc. sostanze alimentari non si può usare carta stampata o manoscritta o comunque già usata, carta, tela od altri involucri o recipienti che contengono materie coloranti o che cedano facilmente il colore.

## **Capo 4° - Oggetti di uso domestico**

163. - Per le suppellettili di uso domestico, per gli utensili negli spacci alimentari e per i recipienti delle bevande devono osservarsi le prescrizioni dell'art. 125 del regolamento generale sanitario 3 Febbraio 1901 n. 45 modificato con R. D. 23 Giugno 1901 n. 369 e dell'art. 217 del T. U. Legge Sanitaria 27 Luglio 1931 n. 1065.

164.- In conformità ai divieti contemplati dall'art. 4 del R. D. 30 Ottobre 1921 n. 1938 non è permesso:

a) l'uso di colori arsenicali per la colorazione delle stoffe per mobili, per abiti e per tappezzeria e delle carte adibite a quest'ultimo scopo o di uso domestico, nonché il commercio di carte e stoffe preparate con siffatti mezzi;

b) l'impiego dei colori nocivi vietati per le sostanze alimentari nella preparazione dei saponi, cosmetici ed altri generi di tintura e toeletta.

165.- Non è permesso di fabbricare, di vendere o ritenere per vendere giocattoli colorati con i colori proibiti di cui al precedente articolo.

166.- L'Autorità Municipale ha l'obbligo della sorveglianza su tutti gli spacci pubblici, stabilimenti ed esercizi nei quali si compiano atti che hanno attinenza con l'alimentazione pubblica o con il commercio d'oggetti d'uso domestico o comune.

A tale scopo le Autorità sanitarie possono fare eseguire ispezioni e visite ai locali di produzione e di smercio delle sostanze alimentari e delle bevande.

## **TITOLO IV°**

### **Capo 1° - Misure contro la diffusione delle malattie infettive dell'uomo**

167.- In relazione ai provvedimenti adottati dal Ministero dell'Interno a norma dell'art. 253 del T. U. Legge Sanitaria 27 Luglio 1934 n. 1265, qualunque sanitario abbia constatato nel territorio del Comune un caso di malattia infettiva o diffusiva, o sospetta d'esserlo, deve farne immediatamente denuncia al Podestà ed all'Ufficiale Sanitario e qualora occorra, coadiuvarli nell'adempimento delle disposizioni impartite dalla Superiore Autorità e di regola, nell'adozione delle cautele che si palesano necessarie durante la malattia.

168.- E' fatto obbligo inoltre ai Sanitari di denunciare nel più breve tempo al Podestà e all'Ufficiale Sanitario qualunque manifestazione di malattia infettiva che per sua natura e il numero dei casi constatati possa costituire pericolo di diffusione epidemica.

169.- A termini dell'art. 256 del T. U. Legge Sanitaria 27 Luglio 1934 n. 1265 tutti i medici condotti, quelli esercenti nel Comune e quelli esercenti per il servizio durante un'epidemia, sono tenuti a mettersi a disposizione dell'Autorità Sanitaria per i servizi di assistenza e di profilassi.

170.- Quando i medici abbiano visitato una stessa persona affetta da malattia infettiva o diffusiva, o sospetta di esserlo, sono tutti ugualmente tenuti all'obbligo della immediata denuncia al Podestà.

171.- A termini dell'art. T. U. Legge Sanitaria 27 Luglio 1934 n. 1265 ogni cittadino, in caso di manifestazione di malattia infettiva di carattere epidemico, è tenuto a dare, dietro richiesta del Podestà le prestazioni conformi alla sua condizione, arte e professione.

172.- Oltre al medico curante, i direttori di collegi, gli educatori di istituti, di ricoveri, di stabilimenti di lavoro, gli albergatori in genere, i direttori di edifici, scuole e simili hanno l'obbligo di denunciare al Podestà i casi di malattia infettiva delle persone colpite, appartenenti alle collettività stesse.

173.- La denuncia delle malattie infettive e diffuse pericolose o sospette di esserlo deve essere stesa sull'apposito modulo da rilasciarsi dall'Ufficiale Sanitario e deve contenere le notizie richieste dall'art 130 del regolamento sanitario 3 Febbraio 1901 n. 45. Nella denuncia stessa è fatto obbligo al medico di indicare, qualora sia possibile, il giorno dell'inizio, della malattia.

174.- Nella denuncia di cui all'art, precedente, devonsi pure aggiungere le notizie prescritte dall'art. 4 del D. M. 15 Ottobre 1923 tenendo presenti le norme di cui al D M. 22 Maggio 1929.

175.- In tutti i casi di malattia infettiva o diffusiva, il medico curante deve dare alle persone che assistono o avvicinano l'ammalato tutte le istruzioni occorrenti sulle misure da adottarsi, anche nei loro riguardi, per impedire la propagazione del contagio.

Occorrendo, il medico curante deve prescrivere l'isolamento dell'ammalato e delle persone che l'assistono, oppure chiedere all'Ufficio d'Igiene Municipale il trasporto dell'ammalato in luoghi d'isolamento.

176.- A norma dell'art. 141 del regolamento sanitario 3 Febbraio 1901 n. 4.5, non appena ricevuta la denuncia del caso di malattia infettiva l'Ufficiale Sanitario deve, o personalmente o per mezzo del personale tecnico dipendente, eseguire una immediata indagine sulle origini della malattia, sulle condizioni dell'abitazione, accertando anche se il medico abbia dato le istruzioni prescritte dal precedente articolo.

177.- Non potendosi o non dovendosi provvedere all'isolamento dell'ammalato a domicilio, il suo isolamento deve essere effettuato nei locali prescritti dall'art. 146 del regolamento sanitario 3 Febbraio 1901 n. 45.

178.- Al termine della malattia, o nel caso che l'ammalato sia stato trasportato all'ospedale o altrove, il personale sanitario dell'Ufficio Municipale d'igiene deve procedere immediatamente



alla disinfezione dell'abitazione, degli oggetti lettereci, della biancheria, nonché di tutti gli altri effetti ed oggetti che hanno avuto contatto con l'infermo.

179.- In via eccezionale si potrà permettere che la disinfezione venga eseguita dalla famiglia stessa dell'ammalato, ma sempre sotto la vigilanza dell'Ufficiale Sanitario.

180.- E' vietato di consegnare ai lavandai la biancheria ed altri effetti che siano stati a contatto di persone colpiti da malattie infettive prima che sia stata eseguita la disinfezione.

E' pure vietato d'asportare dalla camera del malato effetti ed oggetti prima che siano stati disinfettati e di scopare a secco l'abitazione prima della disinfezione.

181.- Oltre le disinfezioni determinate da casi particolari di malattie, il Podestà può ordinare disinfezioni periodiche negli alberghi, locande, pensioni, stabilimenti, opifici, convitti, istituti, ricoveri. ecc.

182. - E' vietato di servirsi di vetture pubbliche, o da noleggio per il trasporto di malati contagiosi.

I privati devono a tal uopo far richiesta dei mezzi di trasporto al Comune che, trattandosi di poveri, li fornirà gratuitamente.

183.- Quando i privati facciano uso di mezzi propri per il trasporto di malati contagiosi devono preavvisare l'Ufficio Municipale d'igiene che impartirà loro tutte le misure profilattiche da adottarsi.

Il trasporto degli oggetti infetti alla stazione di disinfezione deve essere fatto con carri recipienti speciali adibiti esclusivamente a questo uso.

184.- E' vietato di sputare, nei veicoli di trasporti dei passeggeri. Negli esercizi, Uffici, Chiese e nei luoghi pubblici in genere o frequentati da collettività, dovrà sempre trovarsi un adeguato numero di sputacchiere con disinfezioni, segnalate da apposito cartello contenente il divieto di sputare fuori dalla sputacchiera.

Negli Uffici e nei negozi ove occorra sfogliare carta, devono trovarsi sia a disposizione del personale come del pubblico, spugne imbevute di acqua per inumidire le dita.

185.- I barbieri e i parrucchieri devono tenere la loro persona, gli strumenti, le suppellettili e la biancheria del loro esercizio in perfetta nettezza, curando la sterilizzazione degli strumenti suddetti con prolungate immersioni in acqua bollente o antisettica, ogni volta abbiano servito.

Per spargere la cipria devono servirsi di spolverizzatori a secco, oppure di ovatta, da distruggersi dopo ogni singolo uso.

186.- E' proibito di vendere o tenere per vendere, abiti, oggetti usati di vestiario o lettereci senza che siano stati puliti o disinfettati. A prova delle disinfezioni degli oggetti dovranno riportare un bollo dell'Ufficio Municipale d'igiene.

187.- A norma degli art. 113, 144 e 145 del regolamento sanitario 3 Febbraio 1901 n. 45 il Podestà a mezzo del personale sanitario provvede a speciale vigilanza igienica nelle scuole, asili infantili, istituti di educazione, ecc.

188.- A termini degli art. 266 e 267 del T. U. Legge 27 Luglio 1934 n. 1265 degli art. 10 e 11 del regolamento sulla vaccinazione, obbligatoria 29 Marzo 1892 n. 329, nonché degli art. 67 e 68 del regolamento sanitario 30 Dicembre 1923 n. 2889, il Podestà secondo le modalità determinate dall'Ufficio d'igiene, provvede a mezzo dei dipendenti sanitari, alla vaccinazione e rivaccinazione gratuita di tutti gli abitanti residenti nel territorio del Comune, e cura che l'obbligatorietà di tale pratica sia da tutti rispettata secondo le disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

189.- Gli albergatori, gli affittacamere e chiunque riceva nella propria abitazione persone provenienti da luoghi infetti di malattie esotiche, deve immediatamente farne denuncia al Podestà.

190.- Presentandosi un caso sospetto di malattia esotica il Podestà oltre all'adozione delle misure profilattiche farà accertare dall'Ufficiale Sanitario la diagnosi della malattia con tutti mezzi che saranno indicati da apposite istruzioni. Fino a che non venga escluso in modo assoluto il caso sospetto, le misure da adottarsi devono essere le medesime che per i casi accertati.

191.- Quando si tratti di malattie esotiche o di altre giudicate similmente pericolose, l'isolamento sarà eseguito oltre che per l'infermo, anche per le persone che l'assistono e qualora occorra, per gli abitanti di tutta la casa o del gruppo di case ove si è accertata la malattia.

192.- Agli effetti dell'accertamento delle malattie di natura epidermica e delle misure da adottarsi nei loro riguardi, la levatrice comunale e quelle altre esercenti nel territorio del Comune oltre che alla osservanza delle prescrizioni contemplate dal regolamento sull'esercizio ostetrico 28 Maggio 1914 n. 599, sono tenute ad uniformarsi alle disposizioni che caso per caso saranno loro impartite dall'Ufficiale Sanitario, al quale devono riferire gli accertamenti constatati.

193.- Spetta in particolare modo ai medici:

- di denunciare entro due giorni all'Autorità di pubblica sicurezza, le persone affette da intossicazione cronica, prodotta da sostanze o preparati da azione stupefacente, in seguito a constatazione fattane per visita o assistenza;
- di denunciare qualunque caso di tracoma riscontrato nelle scuole, negli istituti di educazione e di cura, civili e militari, negli opifici industriali, e in ogni altra collettività;
- di denunciare qualsiasi caso di malattia venerea accertato negli istituti di ricovero e di cura, negli opifici industriali, nei locali di meretricio e in persona delle meretrici soggette a vigilanza e in tutte le collettività civili e militari.

194.- I medici condotti sono tenuti a rilasciare gratuitamente certificati di spediizzazione ai poveri che sono affetti da lebbra e ai poveri affetti da malattie veneree. Essi debbono inoltre prestare alle persone affette da lebbra la cura e le somministrazioni prescritte dall'art. 334 del T. U. Legge Sanitaria 27 Luglio 1934 n. 1265.

195.- Il Podestà autorizza l'esercizio del baliatico rilasciando l'autorizzazione stessa, dopo che la visita medica abbia accertato che la balia non è affetta dalle malattie previste dall'art. 309 del T. U. legge sanitaria 27 Luglio 1934 n. 1265.

Il Podestà revoca l'autorizzazione concessa quando è accertato che la balia autorizzata è affetta dalle malattie anzidette.

196.- Il Podestà valendosi delle facoltà affidategli, nei casi di urgenza, per ragioni d'igiene dell'art. 55 del T. U. Legge Comunale e Provinciale 3 Marzo 1931 n. 383, intimerà l'adozione delle misure profilattiche ritenute necessarie o opportune dall'Ufficiale Sanitario per impedire la diffusione delle malattie di natura epidermica o comunque pericolose.

Tali provvedimenti possono essere:

- a) isolamento assoluto dell'ammalato;
- b) vaccinazione di tutti i famigliari e coabitanti con vaccino polivalente;
- c) disinfezioni delle feci ed urine con latte di calce recentemente preparata;
- d) disinfezione con sublimato corrosivo al 5 per mille delle biancherie personali dell'ammalato, per due ore consecutive, prima di darle al bucato;
- e) difesa energica dalle mosche con mezzi adatti;
- f) se la famiglia dell'ammalato commercia il latte, proibire immediatamente la vendita nel modo più assoluto del medesimo, così pure dicasi dei prodotti derivati;
- g) se la famiglia ha negozio di generi alimentari o pubblico esercizio, ordinare la immediata chiusura fino a guarigione dell'infermo o al suo trasporto all'ospedale. In questo caso prima di riaprire il negozio, occorrerà fare una disinfezione generale ed accuratissima dei locali con distruzione della merce esistente sospetta di inquinamento;
- h) proibizione ai bambini della famiglia di frequentare asili, colonie, luoghi di convegno collettivo, ecc.

## **Capo 2° - Norme per la formazione dell'elenco dei poveri**

197.- A norma delle disposizioni contenute nel capo II del Titolo II' dei R. D. 19 Luglio 1906 n. 466 e dell'art. 55 del T.U. legge sanitaria 27 luglio 1934 n. 1265 il Podestà delibera entro il 15 Dicembre di ogni anno, l'elenco dei poveri dimoranti nel Comune ammessi all'assistenza sanitaria gratuita per l'anno successivo.

198.- Alla compilazione dell'elenco dei poveri di cui all'art. precedente procede apposita commissione presieduta, dal Podestà e composta dal Presidente della Congregazione di Carità, di un rappresentante del Fascio locale, di un rappresentante della Sezione femminile del P. N. F., di un rappresentante dei Sindacati locali, dell'Ufficiale Sanitario, del funzionario dei servizi

demografici presso il Comune e di un rappresentante delle Associazioni dei Mutilati e Combattenti.

La commissione dura in carica un triennio.

199.- L'elenco prima di essere approvato dal Podestà deve essere sottoposto, per i poveri residenti nelle rispettive giurisdizioni, all'esame e parere dei medici condotti.

200.- Nei casi straordinari saranno prese deliberazioni di ammissioni nell'elenco dei poveri anche durante l'anno.

201.- L'elenco generale dei poveri deve essere pubblicato per un periodo di giorni quindici all'albo pretorio.

202.- Chiunque si creda lesa può ricorrere, contro la sua omessa iscrizione, entro giorni trenta, alla Prefettura, la quale decide in merito definitivamente.

Il ricorso non ha effetto sospensivo per gli altri iscritti.

203.- Divenuto definitivo l'elenco viene dal Podestà comunicato ai medici condotti e alle levatrici comunali, limitatamente agli iscritti residenti nelle rispettive zone.

204.- La non inclusione di una persona o famiglia nell'elenco dei poveri non esonera il medico- chirurgo, né la levatrice condotta dagli obblighi prescritti per i casi d'urgenza dall'art. 20 del R. D. 19 Luglio 1906 n. 466.

205.- A tutti gli iscritti nell'elenco dei poveri verrà consegnato un libretto di riconoscimento che dovrà essere esibito ad ogni richiesta dei sanitari. In caso di smarrimento del libretto dovrà esserne fatta immediata denuncia all'Autorità Comunale per la rinnovazione.

206.- La Commissione di cui all'art. 198 potrà dettare norme oltre quelle prescritte dalle leggi e dai regolamenti, per speciali forme di assistenza gratuita, in via temporanea a favore dei disoccupati.

### **Capo 3° - Misure contro la diffusione delle malattie degli animali**

207.- A termine dell'art. 264 del T. U. legge sanitaria 27 Luglio 1934 n. 1265 e dell'art. 2 del regolamento di polizia veterinaria 10 Maggio 1914 n. 533, il Veterinario curante, i Veterinari ispettori, i proprietari o detentori, a qualunque titolo, di animali, gli albergatori i conduttori di stalle di sosta e gli esercenti le mascalcie sono tenuti a denunciare immediatamente al Podestà qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali, accertata o sospetta, e a denunciare qualunque caso di morte improvvisa di animali non riferibile a malattia comune già accertata.

208.- Sono altresì tenuti alla denuncia le Autorità ed i funzionari indicati dall'art. 3 del regolamento di polizia veterinaria 10 Maggio 1914 D. 533, per i casi di malattia o di morte degli animali nei limiti fissati dall'articolo stesso.

209.- La denuncia deve essere fatta ogni qualvolta si presenti il caso o il sospetto di malattie elencate dall'art.1 del regolamento di polizia veterinaria 10 Maggio 1914 n. 533.

Potranno aggiungersi alle suddette malattie quelle altre, infettive e diffuse, che venissero indicate con speciale ordinanza del Ministero dell'Interno, o del Prefetto per delegazione ministeriale, e per le quali saranno di volta in volta, determinate le occorrenti misure profilattiche.

210.- La denuncia può essere fatta per iscritto o verbalmente; i veterinari sono tenuti a farla per iscritto.

La denuncia per iscritto deve essere redatta su apposito modulo e deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) la specie, la razza, il sesso ed il numero degli animali colpiti dal morbo o morti;
- b) la diagnosi certa o presunta della malattia;
- c) la stalla, il pascolo, la casa privata, la mandra o l'armamento in cui si è verificato il caso denunciato;
- d) le altre notizie che il veterinario credesse opportuno di aggiungere;
- e) le misure adottate per impedire il diffondersi della malattia.

211.- Ricevuta la denuncia il Podestà provvede, ove occorra, perché sia accertata la diagnosi della malattia denunciata, ed in seguito con apposita ordinanza, da emettersi ai sensi dell'art. 53 del T. U. Legge Comunale e Provinciale 3-3-1934 n. 383, da notificarsi per iscritto all'interessato, dispone che siano adottate in tutto o in parte le misure prescritte dall'art. 7 del regolamento di polizia veterinaria 10 Maggio 1914 n. 533.

212.- In caso di rifiuto o di ritardo da parte dell'interessato nell'adottare le misure prescritte con l'ordinanza di cui al precedente articolo, il Podestà, con ordinanza da emettersi ai sensi dell'art. 55 del T. U. Legge Comunale e Provinciale 3-3-1934 n. 383, dispone per l'adempimento delle operazioni stesse a mezzo del personale sanitario dipendente o di altro appositamente incaricato, facendo inoltre eseguire gli accertamenti contravvenzionali a carico del colpevole.

213.- Facoltà analoghe a quelle contemplate dagli articoli 211 e 212 competono al Podestà per l'adozione delle misure prescritte, per il caso dalle Superiori Autorità Sanitarie.

214.- Le disinfezioni devono essere rigorosamente praticate sulle pareti e sui pavimenti delle stalle e simili luoghi che contengano o abbiano contenuto animali infetti o sospetti, su tutti gli

arnesi e attrezzi che abbiano avuto contatto con gli animali infetti o sospetti, sugli stessi animali vivi che abbiano superato la malattia, od anche che siano stati soltanto sospetti, sul personale addetto alla custodia degli animali infetti o sospetti, ecc.

215.- Le disinfezioni devonsi eseguire sotto la direzione o la vigilanza del Veterinario Comunale, incaricato a tal uopo dal Podestà, ed in sua assenza dall'Ufficiale Sanitario.

216.- Per la distruzione dei cadaveri degli animali decessi per malattie infettive o sospette devono osservarsi le istruzioni ministeriali 20 Giugno 1914, annesse al regolamento di polizia veterinaria 10 Maggio 1914 n. 533.

217.- Il trasporto degli animali affetti o sospetti da malattia contagiosa deve essere eseguito in modo da evitare qualsiasi disperdimento di materiale infettivo. Gli oggetti ed i mezzi adoperati per il trasporto devono essere, secondo il caso, distrutti con il fuoco o convenientemente disinfettati.

218.- Il trasporto degli animali morti di malattia infettiva deve effettuarsi con i mezzi e secondo le modalità che verranno indicate dal Medico Veterinario o dall'Ufficiale Sanitario.

219.- I proprietari o i loro agenti che abbiano animali nelle stalle di isolamento o di osservazione, non potranno accedervi senza uno speciale permesso dall'Autorità sanitaria del Comune ove risiedono.

220.- Il Podestà entro il mese di Dicembre di ogni anno deve trasmettere al Prefetto un elenco completo delle fiere e dei mercati del bestiame che ricorreranno nell'anno.

221.- Ai mercati, fiere ed esposizioni assisterà il Veterinario Municipale per tutto il tempo della loro durata, con l'obbligo di visitare gli animali al momento dell'entrata nel recinto e di accertare l'osservanza di tutte le norme igieniche vigenti in materia.

222.- Dopo ogni fiera, mercato o esposizione del bestiame, il Podestà provvede che le piazze, le piattaforme dei pesi pubblici e tutte le località, ove si è soffermato il bestiame, siano convenientemente ripulite.

223.- Indipendentemente dagli obblighi loro imposti dalle leggi fiscali, i proprietari e i detentori di cani nell'ambito del territorio, devono fare denuncia all'Ufficio Municipale.

224.- In tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, in qualunque ora del giorno e della notte, i cani devono essere muniti di museruola o condotti con guinzaglio. La museruola deve essere solida e fatta in modo da impedire al cane di mordere.

225.- I cani bulldog, i cani danesi grandi, i cani mastini ed i cani terranova devono sempre essere manodotti a mezzo di guinzaglio.

226.- Possono essere tenuti senza la prescritta museruola i cani da guardia, soltanto però entro i limiti dei luoghi da sorvegliarsi, i cani da pastore e i cani da caccia, mentre sono utilizzati rispettivamente per la custodia dei greggi e per la caccia.

227.- I cani vaganti, trovati senza la prescritta museruola, saranno accalappiati e distrutti se non saranno recuperati nel termine di sei giorni col pagamento delle quote di mantenimento dell'animale e dell'ammenda pecuniaria a norma delle disposizioni del regolamento di polizia urbana.

228.- Contro le malattie infettive e diffusive degli animali si dovranno in particolare, adottare le misure profilattiche rispettivamente prescritte dal regolamento generale di polizia veterinaria 10 Maggio 1914 n. 533 e dalle annesse istruzioni per la polizia veterinaria 20 Giugno 1914.

## **TITOLO V°**

### **Capo 1° - Decessi e trasporti di cadaveri**

229.- I capi di famiglia, il Direttore dell'Ospedale e di qualsiasi altra collettività, devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi tra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 21 ore del presunto decesso, per ottenere l'autorizzazione del trasferimento del cadavere alla camera di deposito od al cimitero.

230.- La denuncia di cui al precedente articolo, deve indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti il sesso, stato civile, domicilio del defunto, ecc.

231.- Tutti gli esercenti la professione di medico- chirurgo devono in caso di morte di persone da essi assistite, denunciare al Podestà la malattia che ne è stata la causa sull'apposito modulo rilasciato dall'Ufficio Municipale d'igiene.

232.- Il sanitario che ha prestato, nell'esercizio della professione, l'assistenza ed opera in casi che possono presentare caratteri di causa delittuosa, deve stendere la relativa denuncia, all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 356 del Codice Penale e degli articoli 3 e 5 del regolamento di polizia mortuaria 25 Luglio 1892 n. 448.

233.- L'obbligo di denunciare la causa di morte all'Ufficio dello Stato Civile è pure esteso ai medici che siano stati incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità Giudiziaria e dall'Autorità Amministrativa.

234.- Nel caso di rinvenimento di membra o pezzi di cadavere umano od anche soltanto di ossa umane, chi ne farà la scoperta, dovrà immediatamente informare l'Autorità Municipale oppure quella di Pubblica Sicurezza.

235.- Il caso del decesso denunciato al Comune deve essere fatto constatare da un medico il quale rilascerà un certificato scritto della visita fatta.

236.- Nel dubbio che il decesso sia dovuto a causa delittuosa, il medico curante deve denunciare il sospetto al Podestà ed all'Autorità Giudiziaria.

237.- Il medico curante constatata la morte dovrà denunciare all'Ufficio Comunale Sanitario, per gli opportuni provvedimenti, i casi di morte per le malattie indicate nell'elenco di cui all'art. 253 del T. U. Legge Sanitaria 27 Luglio 1934 n. 1265, nonché quelli dovuti a malattie diffuse contemplate da speciale ordinanza dell'Autorità Comunale.

238.- Il trasporto dei cadaveri alla Chiesa, al Cimitero, ecc. deve essere effettuato con carri destinati al servizio dei trasporti funebri e deve essere eseguito nelle ore prescritte dall'Autorità comunale.

239.- Il trasporto dei cadaveri provenienti dall'estero o da Comune a Comune deve essere effettuato in conformità alle prescrizioni del regolamento 25 Luglio 1892 n. 448 e all'art. 339 del T. U. Legge Sanitaria 27 Luglio 1934 n. 1265.

240.- Per l'autopsia, l'imbalsamazione e la cremazione dei cadaveri si dovranno osservare le disposizioni del regolamento di polizia mortuaria 25 Luglio 1892 n. 448. Per la cremazione valgono inoltre le disposizioni dell'art. 343 del T. U. legge sanitaria 27 Luglio 1934 n. 1265.

### **Capo 3° - Polizia dei Cimiteri**

241.- La polizia del cimitero è posta sotto la vigilanza del Podestà che la esercita a mezzo dell'Ufficiale Sanitario. L'Autorità Sanitaria vigila che nel cimitero siano osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti, così generali come locali, che reggono la materia e prescrive tutte le misure d'urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica e del buon ordine.

242.- Il Cimitero del Comune e i sepolcri particolari sono sottoposti alla vigilanza dell'Autorità Sanitaria Comunale.

243.- Il Cimitero ha un Custode responsabile della buona tenuta.

244.- Nessun cadavere può essere ricevuto nel Cimitero per essere inumato o tumulato se non sia accompagnato dall'ordine di sepoltura rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile. Tale atto deve essere rilasciato da chi ha la custodia del Cimitero.

245.- Nel caso di trasporto di cadavere proveniente dall'estero o da altro Comune deve essere data visione al custode dell'atto concernente la autorizzazione del trasporto.

246.- Nel Cimitero Comunale devono essere ricevuti i cadaveri:



a) delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque domicilio abbia avuto in vita;

b) delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto ad una sepoltura privata di famiglia nel Cimitero del Comune stesso.

247.- Nelle aree del Cimitero destinate alle sepolture comuni sono preventivamente designati i posti delle fosse con un piano regolatore in base al quale, dal custode del cimitero, conforme alle istruzioni avute dall'Autorità sanitaria del Comune, sono fatte volta per volta le assegnazioni per le sepolture comuni.

248.- Ogni sepoltura nelle aree assegnate ai seppellimenti comuni è contraddistinta dal numero d'ordine della fossa.

249.- Il collocamento di croci, lapidi e ricordi sulle sepolture comuni deve essere autorizzato dall'Autorità Comunale e deve essere eseguito sulle conformi istruzioni del custode del Cimitero.

250.- Nelle sepolture private, nel cimitero comunale, non si possono eseguire opere per innovazioni senza il Consenso dell'Autorità Comunale, da rilasciarsi dietro regolare richiesta scritta corredata dal piano delle opere da eseguirsi.

Analogamente non si possono eseguire, nelle sepolture stesse, opere di ripristino, senza l'autorizzazione dell'Autorità Comunale, se possono arrecare alterazioni nel sottosuolo. In tale caso verranno prescritte dall'Autorità Sanitaria le cautele da adottarsi per l'adempimento delle opere necessarie.

251.- Ad eccezione dei casi in cui vengono ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non sono permesse esumazioni straordinarie nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre. Le esumazioni saranno ordinariamente eseguite nelle ore nelle quali il pubblico non ha accesso al Cimitero.

## **TITOLO VI**

### **Capo I° - Penalità**

252.- Salvo sempre le pene maggiori sancite dal Codice Penale per i reati da esso contemplati, tutte le trasgressioni alle disposizioni del presente regolamento e per le quali non siano previste pene speciali dal T. U. della legge sanitaria 27 Luglio 1934 n. 1265, sono punite con l'ammenda fino alle lire mille. Per le contravvenzioni sono applicabili le disposizioni contenute nel T. U. Legge Comunale e Provinciale 3-3-1934 n. 383 concernente la conciliazione in via amministrativa (art. 106, 107, 108, 109, 110).

253.- Nelle contravvenzioni commesse da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o sorveglianza, nel caso d'insolubilità del condannato, sono applicabili le disposizioni dell'art. 196 del Codice Penale. Per gli Enti forniti di personalità giuridica valgono, in analogo caso, le disposizioni dell'art. 197 del Codice Penale.

254.- Sugli introiti netti realizzati dal Comune per l'accertamento delle contravvenzioni, agli agenti scopritori competono le percentuali previste dal T. U. Legge Comunale e Provinciale 3-3-1934 n. 383 per le contravvenzioni accertate ai regolamenti locali.

## **Capo 2° - Disposizioni transitorie**

255.- Il presente regolamento entrerà in vigore dopo un mese dalla sua omologazione, ai sensi dell'art 345 del T. U. Legge Sanitaria 27 Luglio 1934 n. 1265.

Cesseranno alla stessa data, di aver vigore tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle del regolamento stesso.

256.- Entro sei mesi dall'andata in vigore del presente regolamento, tutti i Cittadini del territorio devono uniformarsi alle sue disposizioni, salvo espressa deroga da farsi per un termine perentorio dall'Autorità Comunale. La disposizione di cui all'art. 52, comma II°, andrà in vigore a decorrere dal 1/09/1969. (Approvato con deliberazione consigliere 55/1969).

257.- Copia del presente regolamento è visibile negli Uffici Municipali nelle ore in cui vi è ammesso il pubblico.